

DENUNCIA, REFERTO, CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE **industria, artigianato, commercio, servizi**

Obblighi del Medico

Qualunque medico presti la propria assistenza a un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale è soggetto all'obbligo dell'avvio di tre procedimenti importanti:

1. il riconoscimento assicurativo del danno patito dal lavoratore (tramite certificato)
2. l'accertamento di possibili responsabilità penali da parte del datore di lavoro (tramite il referto)
3. la conoscenza del fenomeno statistico-epidemiologico (tramite denuncia)

1. Percorso assicurativo:

certificato ai sensi degli art. 53 e 251 del Testo Unico D.P.R. 1124/1965 e s.m.i. Il medico compila il certificato (spesso definito denuncia) quando sospetta che la malattia dell'assistito abbia un'origine professionale e lo invia all'INAIL della sede di residenza del lavoratore. Sulla base delle modifiche recentemente introdotte all'art. 53: "ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione"... "tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore". Oltre ad INAIL, una copia del certificato è prevista anche per il lavoratore ed una per il Datore di Lavoro (scaricabili contestualmente prima o alla fine della compilazione/invio on line del certificato) . L'Ente assicuratore avvierà un procedimento amministrativo e medico-legale che può sfociare o meno nel riconoscimento del danno e nel suo risarcimento. L'INAIL prevede un compenso per i medici certificatori ma non può essere richiesto alcun compenso dagli assistiti.

2. Percorso giudiziario:

referto ai sensi dell'art. 365 del Codice Penale. Il referto è la segnalazione da inviare obbligatoriamente alla Struttura di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PISLL) dell'Azienda USL competente territorialmente (dove è posto il luogo di lavoro del soggetto e che svolge in questo caso i compiti di Autorità Giudiziaria) nel caso di coloro che si trovano ad esercitare una professione sanitaria, la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Si tratta delle situazioni in cui il lavoratore può ritenersi deceduto a causa del lavoro o possa aver riportato lesioni gravi e gravissime (come riporta l'art. 583 c.p.), per es. quando la prognosi della malattia professionale supera i 40 giorni o la malattia provoca una lesione permanente di un senso o di un organo/apparato. Questa segnalazione può dare avvio alla procedura per il riconoscimento del nesso causale o concausale della patologia con l'attività lavorativa per l'individuazione delle eventuali responsabilità di terzi nell'insorgenza della malattia stessa.

3. Percorso statistico:

denuncia ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/65 e così come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. Il medico che si trovi di fronte ad una patologia elencata nel Decreto 14 gennaio 2008 e successivi, e che ritiene essa sia in rapporto con l'attività lavorativa svolta dall'assistito, provvede a compilare la relativa denuncia ed inviarla come previsto all'INAIL (in questo caso con l'invio del certificato medico di cui al punto 1. si assolve all'obbligo) e all'Azienda USL,

Dipartimento di Prevenzione – PISLL (in questo caso con l’invio del referto di cui al Punto 2 si assolve contestualmente all’obbligo), dove ha sede il luogo di lavoro. Questa denuncia verrà utilizzata solo a fini statistico-epidemiologici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

T.U. DPR 1124/1965

Art. 53

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. L’obbligo è sanzionato.

Art. 139

È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l’esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e le politiche sociali di concerto con quello per la salute, sentito il Consiglio superiore di sanità. L’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al comma precedente si intende assolto con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli articoli 53 e 251 del presente decreto. L’obbligo è sanzionato.

Codice Penale

Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale (art. 361)

“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione”.

Omissione di referto (Art. 365)

“Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.

Codice di Procedura Penale (art. 334)

Referto

1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.